

## CAPITOLO I

# *Il ruolo informativo ed i principi generali di redazione*

### SOMMARIO:

1. Il ruolo informativo, la composizione e l'iter di formazione del bilancio di esercizio
2. La clausola generale della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta
3. I principi generali di redazione
  - 3.1. Il principio della prudenza
  - 3.2. La continuazione dell'attività di impresa
  - 3.3. La funzione economica degli elementi del capitale
  - 3.4. La competenza
  - 3.5. La valutazione separata degli elementi eterogenei
  - 3.6. La continuità dei criteri di valutazione
  - 3.7. Gli altri principi generali
4. La deroga generale



## **1. Il ruolo informativo, la composizione e l'iter di formazione del bilancio di esercizio**

Il bilancio di esercizio è il documento ufficiale e pubblico dal quale tutte le categorie di soggetti interessati possano ottenere adeguate informazioni sugli andamenti patrimoniali, finanziari ed economici di una società. Esso racchiude dati e notizie relativi, non solo, alla situazione presente colta cioè in un momento di “ideale stasi” della sua pur dinamica evoluzione, ma anche alle prospettive future. Si tratta di un insieme di informazioni, complesse ed articolate, che devono essere correttamente interpretate da componenti sociali fra loro molto eterogenee:

- gli azionisti, cui necessita conoscere di quanto i capitali investiti siano stati remunerati per formulare ipotesi sul divenire dell'impresa;
- gli istituti di credito e gli obbligazionisti, che dall'esame della situazione patrimoniale e finanziaria possono dedurre la portata della loro esposizione;
- i risparmiatori, che condizionano l'immissione di nuovo denaro ad obiettive valutazioni di convenienza;
- i dipendenti, che dall'esito della presentazione e della soluzione di determinati problemi possono assumere comportamenti di rilievo per quanto concerne alcuni aspetti della vita aziendale;
- i clienti ed i fornitori per i correnti rapporti contrattuali;
- lo Stato per l'imposizione dei tributi.

Dei sopra citati soggetti, soltanto alcuni concorrono a determinare, direttamente o indirettamente, la fisionomia del bilancio di esercizio per facoltà loro riconosciute o per particolari privilegi derivanti dalla forza che possono imporre all'atto delle decisioni. Altri, invece, diventano semplici spettatori non potendo esercitare alcuna azione sul governo della gestione sia per una mancanza di dettati legislativi, che per incapacità ad organizzarsi in gruppi di difesa, anche se i

loro interessi difficilmente solo allocabili a gradi più superficiali di conoscenza.

Per questi ultimi, soprattutto, si pone la necessità di trovare nello strumento contabile una fonte di collegamento con la realtà aziendale o, meglio, quella quantità e qualità di informazioni che, in teoria, dovrebbero essere sufficienti per contribuire a sanare un divario legislativo e per garantire una certa giustizia conoscitiva sulla situazione dell'impresa.

È pertanto a queste differenti categorie di persone che il bilancio si deve rivolgere per cui, se non si vuole creare una disparità di conoscenze oggettivamente valutabili, occorre che il documento sia in grado di esprimersi con una «multivalente informazione» (Amodeo, 1969, p. 39). Quindi, è necessario partire dal presupposto che esso debba essere predisposto in modo da poter divenire di concreta utilizzazione per il maggior numero dei soggetti interessati. Nella sua costruzione, per assolvere ad una concreta funzione conoscitiva, ci si deve uniformare alle richieste espresse in termini di necessità di informazioni su ciò che riguarda principalmente il modo di essere o di trovarsi di ogni categoria, nonché su ciò che riguarda, più direttamente, le singole parti distinte.

Ma esistono nel rendiconto di esercizio caratteri intrinseci che nel loro complesso lo pongono in grado di assolvere a questi determinati compiti? Oppure esiste una verità interna riservata a coloro che conoscono i peculiari eventi della gestione ed una verità esterna, diversa dalla prima, per cui è arbitrario affermare che dal documento possono derivare indicazioni composite nelle sue molte parti articolate?

Presupposti validi questi interrogativi, se ne deduce che l'angolo visuale di osservazione di un bilancio permette talora a colui che l'analizza di giungere a conclusioni diverse. Da un'attenta analisi dei conti annuali delle società italiane appare abbastanza chiaramente il carattere metaforico dello strumento, il cui soggetto dovrebbe essere il reale, privo di aggettivazione e invariabile in rapporto a chi osserva, a qualunque categoria esso appartenga. Sarà perciò auspicabile il superamento di tale dicotomia al fine di rendere il documento in grado di fornire le stesse notizie a chiunque lo interpreti.

Per informare sulla situazione presente e sulle prospettive future dell'impresa, il bilancio di esercizio dovrebbe: esprimersi in voci comprensibili, sufficientemente articolate e di contenuto omogeneo;

far conoscere il modo con il quale si è proceduto alla quantificazione di tutti gli elementi che lo compongono; spiegare taluni accadimenti aziendali ed illustrare la natura tecnica di particolari conti; segnalare ed indicare la direzione di certi comportamenti imprenditoriali. L'osservazione cui è legata la presente riflessione parte dal presupposto che il bilancio debba considerarsi costituito da un sistema di simboli e di valori e, poiché questi variano in funzione del rapporto che esiste con il fine perseguibile, la composizione razionale del documento appare possibile solo in relazione ad un determinato scopo informativo che si vuole raggiungere.

Il bilancio di esercizio è inscindibilmente formato da tre documenti fondamentali: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa; il primo è chiamato a fornire indicazioni sull'assetto patrimoniale e finanziario, il secondo rappresenta la composizione analitica dei componenti reddituali assegnati al periodo amministrativo concluso e il terzo illustra e completa i dati contenuti nei due precedenti prospetti.

Proprio con l'inclusione della Nota integrativa fra i documenti che compongono unitariamente il bilancio di esercizio, il legislatore «ha mostrato inequivocabilmente di voler attribuire allo stesso, accanto alla funzione di accertamento dell'utile o della perdita di periodo, anche la non meno rilevante finalità di informazione dei soci e dei terzi in ordine alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società» (Rordorf, 1991, p. 730).

Insomma, solo l'insieme coordinato delle informazioni contenute in tali documenti consente di offrire in modo chiaro ed intellegibile una rappresentazione completa ed esaustiva della situazione aziendale, nelle sue varie manifestazioni.

Sulla stessa linea di condotta si pongono le previsioni inerenti alla struttura tecnica dei tradizionali prospetti di Stato patrimoniale e di Conto economico; una struttura che si presenta rigida e rigorosa negli schemi, a conferma dell'intenzione del legislatore di garantire un grado comune di comprensibilità e di comparabilità dei dati e delle notizie. Un'intelligibilità resa, appunto, più agevole ed immediata attraverso un'esposizione delle voci e dei dati secondo un ordine e un modello predeterminati e non modificabili, se non in casi particolari debitamente motivati nella Nota integrativa. Tale normalizzazione consente ai vari destinatari del bilancio di periodo non solo di interpretare in modo adeguato le risultanze di esercizio, ma anche di

procedere a significative comparazioni nel tempo e nello spazio, seguendo più agevolmente lo svolgersi e l'evolversi della gestione.

Si è, in tal maniera, sancito quanto da tempo sostenuto dalla dottrina aziendalistica: ossia che il bilancio, essendo il più importante e, a volte, unico strumento informativo di un certo spessore a disposizione dell'impresa per comunicare con il mondo esterno, non poteva limitarsi ad una mera esposizione ed elencazione di dati contabili, ma doveva necessariamente contenere notizie in grado di rendere comprensibili quei valori a tutti coloro che sono interessati a conoscere le situazioni e le vicende aziendali.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto dagli amministratori entro un termine massimo ben preciso, che discende dal combinato disposto degli artt. 2364 e 2429 cod. civ.

Il primo, infatti, sancisce che «l'assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società». Fra i compiti che spettano all'assemblea ordinaria dei soci vi è appunto l'approvazione del bilancio di periodo.

Il secondo dispone che gli amministratori devono comunicare al Collegio sindacale il bilancio, con la Relazione sulla gestione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea, chiamata a discuterlo.

Da ciò si desume che dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, gli amministratori hanno a disposizione un tempo massimo di novanta giorni (elevato nei casi particolari statutariamente previsti a centocinquanta giorni) per redigere il progetto di bilancio e tutti i documenti ad esso allegati.

Successivamente, il Collegio sindacale e l'organo di controllo redigono le rispettive relazioni che, assieme al bilancio e alla Relazione sulla gestione, devono restare depositate durante i quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede sociale, affinché i soci possano prenderne visione.

Infine, entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla Relazione sulla gestione, dalle relazioni dei sindaci e dell'organo di controllo e dal verbale di approvazione, deve

essere, ai fini della pubblicazione, depositata a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese.

## **2. La clausola generale della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta**

Il ruolo informativo del bilancio di esercizio viene pienamente garantito dal rispetto della clausola generale, individuata dall'art. 2423, comma 2, cod. civ., in base alla quale «il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

La clausola generale risulta, così, composta da due principi di ordine generale.

Il primo è il principio della chiarezza che si richiama essenzialmente al concetto della intelligibilità e della trasparenza dei dati racchiusi nei conti annuali.

Si tratta di un requisito riguardante, in modo particolare, le modalità espositive e rappresentative delle voci, sia dello Stato patrimoniale che del Conto economico, la loro suddivisione, raggruppamento ed adattamento, nel rispetto delle esigenze di una adeguata comprensibilità da parte di destinatari di media cultura contabile.

Tale principio, considerata la finalità informativa del bilancio di esercizio, costituisce la regola di base, alla quale i redattori devono sempre e comunque richiamarsi, nella consapevolezza che «non è tanto e sempre la quantità delle notizie sul patrimonio e sulle vicende della società, quando il modo con cui esse vengono fornite ad assicurare la sufficienza e la comprensibilità dell'informazione fornita» (Nunzo, 1979, p. 326).

Chiarezza significa, anche, conformità ai precetti legali, come esplicitato dalla IV Direttiva Cee, laddove afferma che «i conti annuali devono essere elaborati con chiarezza ed essere conformi alla presente direttiva». Ora, anche se una simile richiesta non compare più nella norma italiana, la stessa resta confermata implicitamente dal fatto che i vari destinatari devono avere un punto preciso di riferimento per la lettura, la comprensione e l'interpretazione del bilancio e questo è costituito, senza dubbio, dall'insieme di norme contenute

nel codice civile. Naturalmente, ci si può avvalere, quando non contrasti con i precetti imperativi, delle disposizioni offerte sia dagli ordini professionali competenti in materia che dalla dottrina aziendalistica.

Il rispetto di schemi prestabiliti è un'importante specificazione del principio. In primo luogo, bisogna obbligatoriamente rifarsi a quanto disposto dall'art. 2423 *ter* cod. civ., in merito alla struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico, secondo il quale l'ordine delle voci previsto è tassativo, con la possibilità di compiere raggruppamenti, adattamenti e aggiunte. Quindi, occorre osservare gli artt. 2424 e 2425 cod. civ., concernenti il contenuto, rispettivamente, dello Stato patrimoniale, per il quale è stata scelta la forma tradizionale a due sezioni contrapposte, e del Conto economico, per il quale si è optato per la forma espositiva scalare.

La comprensibilità dei dati esposti in bilancio si realizza anche attraverso una valutazione analitica e separata degli elementi attivi e passivi del capitale d'impresa; la rilevanza di tale assunto, da cui deriva il divieto di compiere compensi di partite, è stata particolarmente avvertita dal legislatore preferendo specificare tale principio, che trova la sua collocazione nell'art. 2423 *bis*, punto 5, cod. civ.

Un'ulteriore specificazione si ha nell'indicazione distinta degli elementi tipici e straordinari di reddito. Come accennato, è stata abbandonata per il Conto economico la forma tradizionale delle due sezioni contrapposte a favore di quella scalare, in grado di evidenziare totali parziali con la possibilità di ottenere notizie sulla gestione caratteristica distinte da quelle sulle altre aree (finanziaria e straordinaria) e di misurare l'influenza, positiva o negativa, che queste ultime esercitano sulla prima.

Chiarezza significa, poi, rispettare un principio, generalmente accettato e molto spesso dato per scontato, ma del quale la IV Direttiva ha esplicitato, in modo netto e preciso, il contenuto: la continuità dei bilanci. Con esso si vuole affermare, oltre la naturale corrispondenza fra bilancio di apertura e quello di chiusura dell'esercizio immediatamente precedente, il mantenimento degli schemi dei conti annuali, del modo di presentazione scelto, della nomenclatura e dell'ordine delle voci. Si tratta, in sostanza, di un criterio che «testimonia l'unicità e continuità della gestione imprenditoriale e come le rappresentazioni del bilancio di periodo costituiscano un semplice

diaframma formale di cui debba essere garantita la trasparenza» (Nanula, 1980, p. 123).

Il secondo principio che compone la clausola generale concerne la rappresentazione veritiera e corretta.

Quando si parla di bilancio di esercizio e di situazione d'impresa non è possibile introdurre un concetto di verità in senso assoluto. Il rendiconto annuale sintetizza, infatti, in un dato istante (visione statica) una realtà che è in continuo movimento e in costante evoluzione (visione dinamica); molte azioni e comportamenti aziendali compiuti in un certo periodo, mentre dipendono da quanto è avvenuto nel passato, producono conseguenze, dirette e indirette, sul futuro svolgimento della gestione.

Ciò comporta che la suddivisione in periodi amministrativi annuali, legata ad esigenze di varia natura, dell'unitaria vita della impresa costituisce un'astrazione, che impedisce di offrire una visione reale e precisa della situazione aziendale.

Molte operazioni, infatti, si presentano alla fine di un periodo, quando cioè si deve procedere alla formazione del bilancio ed alla assegnazione del reddito all'esercizio, ancora in corso di svolgimento; la valutazione di queste non può avvenire «prescindendo dalla ponderazione (almeno finché questa riesca possibile) dell'esito che tali operazioni avranno negli esercizi futuri» e, quindi, non può avvenire se non attraverso previsioni, stime e congetture (Onida, 1974, p. 57).

Il bilancio di esercizio è, di conseguenza, la sintesi di: *i*) valori certi, derivanti da un preciso e corretto sistema di scritture, tale che possono reputarsi veri; *ii*) valori stimati, che se pur riferiti ad operazioni ancora in corso alla fine del periodo, sono da considerare corrette approssimazioni al vero; *iii*) valori congetturati, determinati «in base ad un corretto sistema di previsioni che si basa principalmente sui piani e programmi aziendali» e valutati «secondo i principi affermati con autorevolezza dalla dottrina economico-aziendale nel quadro delle norme cogenti poste dal diritto positivo» (Superti Furga, 1980, p. 187).

Di fronte a questo sistema di valori, il principio della rappresentazione veritiera e corretta della situazione di impresa deve essere adeguatamente interpretato.

Il termine “verità” non può essere considerato sinonimo di “veridicità”, in quanto «il primo è rappresentativo di una realtà oggettiva,

fotografata, incontrovertibile; il secondo esprime, invece, un concetto relativo, cioè una realtà percepita in modo soggettivo, ma in buona fede e perciò attendibile, perché frutto di una valutazione ragionevole» (Quatraro, 1995, p. 725).

Pertanto, un giudizio di verità, in senso assoluto, può essere espresso per le quantità oggettive, suscettibili di esatta misurazione; quindi, solo per i valori definiti certi si richiede l'effettiva corrispondenza fra enunciati e fatti, oltre che la chiara esposizione in bilancio. Per i valori stimati e congetturati l'attenzione viene posta sul concetto di correttezza, intendendo con ciò che si debba seguire nell'apprezzamento delle singole poste un preciso sistema di stime, sulla base di quanto disposto dalla più autorevole dottrina aziendalistica in conformità ai precetti legali, e richiedendo, inoltre, che vi sia un comportamento corretto degli amministratori, anche da un punto di vista più prettamente tecnico.

In dottrina, viene puntato così l'accento sulla credibilità dei valori stimati, «in termini: 1) di congruità delle premesse e di congruenza delle relative ipotesi; 2) di consapevolezza che la grandezza da misurare trova la quantità che l'esprime non già in un numero, bensì in un intervallo di numeri, e che soltanto un ponderato vaglio delle ipotesi fattibili può addurre ad una scelta congrua; 3) di coerenza del complesso ragionamento che, sagacemente integrando norme di legge e regole di corretta amministrazione, deve permeare di sé l'intero processo di valutazione, dalla definizione delle premesse alla fase conclusiva; 4) di attitudine dei valori soggettivi a riflettere, in concreto, la congruenza delle ipotesi di valutazione ponderatamente vagliate e la coerenza dei ragionamenti congeniali ai prescelti processi di soggettiva quantificazione dei valori e delle risultanze di bilancio» (Ferrero, 1991, p. 25).

Sembra essere questa l'interpretazione maggiormente accreditata del principio, e ciò anche sulla base di quanto indicato nella relazione che accompagna il D. Lgs. n. 127/1991, laddove si ribadisce la necessità per coloro che sono preposti alla redazione del bilancio di esercizio di operare «correttamente le stime».

I termini veritiero e corretto, allora, per essere intesi nel loro più pieno significato, debbono essere «valutati quali termini di una formula unitaria, che va presa nel suo insieme, poiché soltanto nel suo insieme le parti che lo compongono sono in grado di esprimere –

con organicità e coerenza – la loro (diversa e) più complessa portata» (Patroni Griffi, 1993, p. 399).

La fondamentale importanza nella redazione del bilancio dei principi della chiarezza, della veridicità e della correttezza è confermata, inoltre, dal fatto che è prevista la possibilità di integrare i conti annuali con informazioni complementari ed è sancito l'obbligo di derogare, in casi assolutamente eccezionali, alle disposizioni stabilite dagli articoli del codice, qualora la loro osservanza non consenta di offrire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.

Si consideri, infine, che una rappresentazione per essere considerata corretta deve essere anche neutrale, ossia imparziale dal lato del livello informativo verso i molteplici destinatari del bilancio di esercizio. Il fatto che la formazione dei valori di fine anno sia caratterizzata da un certo grado di soggettività non deve implicare il venire meno dei requisiti della ragionevolezza, aspetto questo richiamato più volte dal legislatore, e della verificabilità. Quest'ultimo è «un requisito di ordine prettamente tecnico-contabile che implica la corrispondenza fra i dati esposti in bilancio e i dati inseriti nella contabilità ufficiale, alla quale è assegnato il compito di rilevare puntualmente le operazioni aziendali... In altri termini, la verificabilità si realizza sistematicamente quando chi effettua i controlli può seguire, attraverso la documentazione contabile e le rilevazioni effettuate, il percorso che dall'analisi delle operazioni conduce alle sintesi di bilancio, così come può seguire il percorso inverso» (Cavaliere, 1993, p. 15).

### **3. I principi generali di redazione**

I principi generali per la redazione del bilancio di esercizio regolamentano il processo di formazione dei conti annuali e favoriscono la corretta rilevazione dei valori osservati, offrendo con chiarezza una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'impresa.

Secondo la definizione fornita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, per principi generali si intendono «i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono le

modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio» (Cndcr, pc n. 11).

La definizione focalizza in tutte le sue parti la loro funzione diretta a favorire la predisposizione di rendiconti annuali più intelligibili, confrontabili nel tempo e nello spazio e di concreta utilità per il maggior numero possibile di destinatari.

Con la IV Direttiva Cee, in Europa, e il D. Lgs. n. 127/1991, in Italia, si è data una rilevanza giuridica ai principi contabili generali, eliminando così le problematiche e i dubbi sorti in precedenza in merito alle relazioni intercorrenti con le disposizioni di legge. Si è pertanto passati da una concezione che li considerava semplici norme di comportamento, ovvero regole comunemente accettate, ad una che attribuisce loro un pieno riconoscimento legale.

È questo, sicuramente, un pregio dell'art. 2423 *bis* cod. civ. il quale, pur se non aggiunge nulla a quanto già fosse noto da tempo, ha il merito indiscusso di offrire una visione sistematica dei principi generali, raggruppandoli in un unico contesto normativo e, soprattutto, di renderne obbligatoria l'osservanza nella redazione del bilancio di esercizio, agevolando la lettura e l'interpretazione dei dati in esso contenuti.

Nonostante questo viene compiuta una critica di fondo. Ciò che viene contestato è che tali principi non sono stati preceduti da un'enunciazione esplicita dei fini del bilancio, da cui farli logicamente discendere. L'indicazione degli obiettivi è, invece, assolutamente necessaria affinché si possano correttamente interpretare le sintesi contabili e si possano trasmettere informazioni chiare e comprensibili.

Sicuramente, l'esigenza di fornire con chiarezza una rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa costituisce la clausola generale per la redazione del bilancio di esercizio; tuttavia, il solo richiamarsi a tale concetto non sembra concretamente sufficiente.

Pertanto, se l'attuazione della IV Direttiva comunitaria poteva costituire un buon motivo per sancire definitivamente i fini, o meglio, il fine del bilancio di esercizio, non si può che constatare che è stata persa una vera occasione per risolvere ciò che da anni è oggetto di attento dibattito dottrinale.

Prima di analizzare nei loro contenuti i principi generali, si deve osservare che non tutte le regole contenute nell'art. 31 della IV Direttiva Cee sono state riprodotte dal legislatore italiano perché, come si legge nella relazione al D. Lgs. 127/1991, «alcune di esse erano ovvie ed implicite in altre esplicitamente enunciate».

In particolare, due principi non trovano uno specifico ed autonomo spazio nel codice civile: il primo, ricompreso nel principio della prudenza, è relativo alla circostanza che, comunque, si deve tenere conto dei deprezzamenti, sia che l'esercizio si chiuda con un utile sia che si chiuda con una perdita; il secondo, invece, riguarda la continuità dei bilanci, per cui lo Stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere a quello di chiusura dell'esercizio precedente.

### **3.1. Il principio della prudenza**

Il primo punto dell'art. 2423 *bis* cod. civ. racchiude tre principi generali: la prudenza, la continuazione dell'attività dell'impresa e la funzione economica degli elementi attivi e passivi del capitale.

La prudenza costituisce la base di riferimento per la valutazione dei singoli elementi del capitale e si concretizza nella scelta del più basso dei possibili valori per le attività e del più alto, sempre fra quelli possibili ed accettabili, per le passività. In particolare, il valore da attribuire ai componenti attivi del patrimonio è il minore fra il costo storico (di acquisto o di produzione), il valore corrente di mercato (alla data di chiusura del bilancio) e quello di presumibile realizzazione; per i componenti passivi la scelta ricade, invece, sul maggiore fra il valore nominale e quello della loro presumibile estinzione.

Il rispetto di tale principio comporta che i risultati economici di esercizio non siano fittizi e che, pertanto, siano contabilizzati esclusivamente i componenti positivi effettivamente consumabili senza pregiudicare l'integrità economica del capitale e, quindi, senza compromettere la futura redditività dell'azienda.

La contabilizzazione degli utili effettivamente realizzati (art. 2423 *bis*, punto 2, cod. civ.) e delle perdite anche semplicemente previste e conosciute dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2423 *bis*, punto 4, cod. civ.) rappresenta, quindi, una chiara applicazione, nei riflessi

economici, del principio in esame. Più specificatamente, un utile si considera realizzato quando la «vendita è avvenuta e il ricavo è determinato, sebbene non ancora incassato né introitato in alcun modo indiretto» (Onida, 1974, p. 33); in altri termini, occorre che il processo produttivo dei beni o dei servizi sia stato completato e lo scambio con il relativo passaggio della proprietà sia avvenuto. Si afferma, pertanto, che gli «utili, evidenziabili in bilancio, debbano soprattutto rispondere ad un fondamentale e complessivo requisito di attendibilità, di affidabile concretezza, di vera acquisizione di ricchezza» (Nanula, 1980, p. 119).

L'osservanza del principio di prudenza, dunque, consente di evitare il rischio di sopravvalutazioni, che conducono al fenomeno conosciuto con il termine di annacquamento del capitale.

In tale contesto si inserisce l'applicazione del criterio del costo storico ai fini dall'apprezzamento dei singoli elementi attivi del patrimonio aziendale; esso, infatti, assume la duplice veste di spesa sostenuta per la acquisizione dei fattori della produzione e di espressione del loro valore di funzionamento nell'economia d'impresa.

Lo stretto legame con il principio della prudenza è testimoniato dal fatto che il costo storico delle attività risulta generalmente, a causa dei processi inflattivi e dei fenomeni di obsolescenza, inferiore al valore corrente di mercato delle stesse; per cui la sua applicazione fa sì che non venga compiuta una sopravvalutazione, che potrebbe mostrarsi fittizia per l'assenza di adeguati futuri flussi di ricavi.

Tuttavia, ciò non esclude che, in realtà, si verifichi una situazione opposta; pertanto, considerato che il costo è un metodo informativo del valore e non un criterio che va rigidamente applicato, occorre stabilire «i casi e i modi con cui va rettificato o sostituito», dando debita motivazione nella Nota integrativa, «per tener conto della diminuita funzionalità (operativa o commerciale) e dei mutamenti di valori in situazioni speciali» (Cndcr, pc n. 11).

Il rispetto del principio della prudenza, inoltre, significa considerare i deprezzamenti, indipendentemente dal risultato economico conseguito. È una specificazione contemplata all'art. 31 della IV Direttiva Cee e non ripresa dal nostro legislatore in quanto ritenuta implicita nel più ampio concetto prudenziale; l'importanza dell'assunto è legata al fatto che si vuole, comunque, evitare che vengano compiute politiche di bilancio di livellamento dei redditi, a meno che ciò

non avvenga tramite la formazione e lo scioglimento di riserve palesi di utili.

Il principio in esame, così come specificato, sembrerebbe unicamente volto a porre dei limiti «in senso ascensionale alle valutazioni», allo scopo di evitare che vengano compiute sopravvalutazioni delle attività; tuttavia, «a ben guardare, sia per la sua misurata articolazione e sia perché dev'essere posto in relazione all'altro primigenio principio della fedeltà dei valori, non può neanche consentire particolari sottovalutazioni, che occulterebbero riserve in favore dell'economia della società, violando il diritto dei soci alla visualizzazione dell'attuale utile effettivo e quindi alla sua puntuale distribuzione» (Nanula, 1980, p. 121).

La corretta applicazione del principio della prudenza comporta, dunque, che vengano evitati gli eccessi, in quanto ritenuti a ragione «pregiudizievole per gli interessi degli azionisti e in quanto rendono il bilancio inattendibile. Esso deve rappresentare non l'arbitraria riduzione di redditi e di patrimonio, bensì quella qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio; ciò soprattutto nella valutazione delle incertezze e dei rischi connessi con l'andamento operativo aziendale al fine di assicurare che ragionevoli stanziamenti vengano effettuati in previsione di perdite potenziali da sostenersi nel realizzo dell'attivo di bilancio e nella definizione di passività reali e potenziali» (Cndcr, pc n. 11).

### **3.2. La continuazione dell'attività di impresa**

La continuazione dell'attività di impresa rappresenta un principio di grande valore in quanto si trova «in una posizione affatto singolare nel complessivo quadro teorico giacché, senza di esso, perdono significato altri principi di redazione del bilancio quali la comparabilità nel tempo o la costanza dei criteri di valutazione» (Lacchini, 1994, p. 85).

In dottrina l'azienda è definita quale istituto economico destinato a perdurare nel tempo, caratterizzato, quindi, da una permanenza senza prefissati limiti temporali (Zappa, 1957, p. 37). Da ciò consegue che i valori espressi nel rendiconto di fine anno debbano essere quelli di funzionamento, ossia valori che consentono all'impresa di sopravvivere nel lungo periodo in pieno equilibrio economico e fi-

nanziario. In diverse parole, «viene affermato il principio della continuità, secondo il quale il termine bilancio d'esercizio va inteso nel senso di bilancio dell'impresa in funzionamento, ossia proiettata nel futuro per la continuazione del suo operare» (Ferrero, 1991, p. 2).

Occorre, tuttavia, chiarire se il principio della continuazione dell'attività, così come previsto dal legislatore, sia da riferire solo alla vita normale dell'impresa o da estendere agli eventi straordinari che possono interessare la stessa.

Sicuramente è da accettare la tesi che vuole tale principio riferito all'attività ordinaria, con esclusione degli eventi di natura straordinaria. Ciò fornirebbe anche una giustificazione del comportamento del legislatore che ha volutamente racchiuso in un unico punto due principi, in apparenza indipendenti.

Il principio della prudenza ha infatti valenza nell'ottica di una continuazione e di un normale funzionamento e non anche nel caso, ad esempio, di una liquidazione, sia pur volontaria, della stessa. In quest'ultima ipotesi, nonostante l'azienda possa permanere per alcuni anni a causa del protrarsi della liquidazione, le valutazioni dei componenti del capitale non avvengono secondo un criterio prudenziale, ma tengono conto solamente della possibilità di realizzazione, per le attività, e di estinzione, per le passività.

Pertanto, qualora si verificano eventi straordinari, le norme di valutazione fissate dal codice non vanno applicate, se non nei limiti di compatibilità con la diversa finalità perseguita in tali situazioni.

### **3.3. La funzione economica degli elementi del capitale**

Il principio della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale è stato interpretato nel significato che, nella contabilizzazione e nella rappresentazione degli accadimenti aziendali, occorre privilegiare la sostanza economica rispetto alla forma giuridica degli stessi.

La formulazione utilizzata, decisamente innovativa, ha dato origine ad alcuni dubbi interpretativi, anche se nella relazione al decreto, che ha introdotto il principio in esame, viene esplicitamente richiamato il più noto principio della prevalenza della sostanza sulla forma, eliminando in tal modo possibili fraintendimenti.

Considerare gli avvenimenti di gestione per la loro rilevanza economica significa evidenziarne la vera essenza e natura, risultando così di grande utilità ai fini di una maggiore intelligibilità dei dati di bilancio, soprattutto in presenza di eventi decisamente complessi da un punto di vista della loro regolamentazione giuridica. «L'identificazione della sostanza economica è basilare per tutto il procedimento di formazione del bilancio di esercizio. Pertanto, è essenziale che già nella fase di rilevazione dell'operazione nelle scritture contabili si abbia la conoscenza degli elementi pertinenti per la determinazione della relativa sostanza economica. Ciò comporta di rilevare non solo le caratteristiche dell'evento isolato, bensì anche quelle relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate o correlabili il cui insieme concorre a determinare l'unitarietà nei suoi aspetti sostanziali» (Cndcr, pc n. 11).

Ciò non può, comunque, determinare un'assoluta irrilevanza delle limitazioni e dei vincoli che direttamente o indirettamente pone la disciplina giuridica alla rappresentazione di un evento nelle sintesi di bilancio; si pensi, a titolo esemplificativo, al contratto di leasing finanziario, per il quale «la norma civilistica continua a precludere al locatario la possibilità di iscrivere i beni presi a leasing tra le immobilizzazioni» (Cndcr, pc n. 11). In tali circostanze, se necessita rispettare le disposizioni normative ai fini della rappresentazione degli accadimenti aziendali, risulta di conseguenza indispensabile, per una più puntuale informativa di bilancio, fornire nella Nota integrativa tutte le notizie e tutti i dati che pongano in chiara evidenza la sostanza economica dell'operazione, nonché la sua influenza sulla situazione dell'impresa.

Il principio in esame può incidere direttamente sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni di gestione, come nell'ipotesi delle vendite con retrocessione a termine, oppure può riguardare esclusivamente la richiesta di informazioni aggiuntive da inserire nella Nota integrativa, come avviene per il leasing finanziario.

Questo diverso atteggiarsi del principio potrebbe essere causa di eventuali comportamenti disomogenei da parte dei redattori del bilancio, ad eccezione dei casi in cui è la stessa legge ad intervenire fornendo indicazioni in merito al trattamento contabile e valutativo da seguire, con conseguenze evidenti sull'intelligibilità, interpretazione e comparazione dei dati di fine periodo.

### **3.4. La competenza**

Al principio della competenza, secondo il quale «si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento» è legata, in modo particolare, la complessa problematica dell'assegnazione del reddito all'esercizio.

La corretta individuazione del periodo amministrativo, cui riferire gli elementi reddituali, è assolutamente necessaria a causa dello sfasamento temporale fra la manifestazione economica e quella finanziaria degli accadimenti aziendali. Infatti, non vi è coincidenza fra il tempo in cui si manifestano economicamente i componenti reddituali e il tempo in cui tali componenti sono rilevati, poiché ad esempio «niente, di quanto ha tratto al tempo di effettuazione delle uscite finanziarie, può influire sulla competenza economica dei costi, di cui esse sono la misura. Perché l'uscita finanziaria ha luogo in un certo tempo, ma la utilizzazione dei servizi può avvenire in un tempo diverso» (De Minico, 1945, p. 262).

La rilevazione contabile di un'operazione avviene, infatti, all'atto della sua manifestazione finanziaria e, quindi, può succedere che sia contabilizzata in un periodo cui economicamente non compete, con la necessità di un'opportuna correzione e rettifica.

A tal proposito il legislatore ha prescritto che l'imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito ad un periodo amministrativo deve avvenire indipendentemente dal momento monetario; tuttavia, non ha chiarito nella sua completezza il concetto di competenza economica.

In dottrina viene offerta un'interpretazione di tale principio sulla base della teoria del servizio o della funzionalità (Salzano, 1957, p. 39). In particolare, i costi si reputano di competenza di un determinato esercizio quando il servizio, offerto dal fattore produttivo (per la cui acquisizione il costo è stato sostenuto), ha dato in tale periodo la sua utilità o, comunque, l'ha esaurita. Analogamente, con gli opportuni adattamenti, ciò vale per i ricavi «già rilevati, i quali, per non essere espressione di operazioni tuttora in corso, sono riconnessi a fatti di gestione completamente espletati ai fini del reddito, e pertanto non hanno da ammortizzare costi avvenire ma da ricostituire costi di operazioni già chiuse, vengono attribuiti all'esercizio in

chiusura e ammortizzano costi così addossati» al Conto economico (De Minico, 1945, p. 242).

Tuttavia, non è sufficiente fare riferimento al criterio dei servizi utilizzati per indicare la competenza dei costi, così come per indicare quella dei ricavi non basta parlare di utilità cedute; occorre che vi sia anche una correlazione economica fra il valore della produzione ceduta e quello dei fattori impiegati per ottenerla. A tal proposito, viene affermato che «se l'impiego di una certa utilità è avvenuto in un dato esercizio e quindi ha concorso ad una produzione ma non ha addotto al conseguimento di ricavi, il costo relativo a quell'utilità non è di competenza dell'esercizio ... Per contro se una utilità, essendo stata impiegata in un esercizio o nei precedenti, abbia determinato solo in quel dato esercizio ricavi, che ad esso si attribuiscono, il costo relativo a quell'utilità deve ritenersi di competenza del medesimo esercizio» (De Minico, 1945, p. 262).

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che ha ribadito il concetto della correlazione fra costi e ricavi affermando che essa «costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o presunti», individua i criteri attraverso i quali tale correlazione si realizza: *a)* associazione causa ed effetto fra costi e ricavi; *b)* ripartizione, su base razionale o sistematica, dell'utilità o funzionalità pluriennale; *c)* imputazione dei costi al Conto economico, in quanto è venuta meno la loro utilità e funzionalità o in quanto associati al tempo.

### **3.5. La valutazione separata degli elementi eterogenei**

Con il principio della valutazione separata degli elementi eterogenei si vuole evitare che vengano compiute delle compensazioni di partite, come esplicitato al successivo art. 2423 *ter* cod. civ., anche se quest'ultimo ha una portata più ampia in quanto estende i suoi effetti alla fase della rappresentazione dei dati di bilancio. Tuttavia, si nota come tale divieto non riguardi le cosiddette compensazioni di tipo contabile, tanto che nel Conto economico sono presenti voci, quali le variazioni delle rimanenze, che rappresentano una compensazione di componenti reddituali.

In sostanza, il principio della valutazione separata, anche alla luce della possibilità concessa dall'art. 2423 *ter* cod. civ. di raggruppare voci sia nello Stato patrimoniale che nel Conto economico (a condizione che il loro importo sia irrilevante o che il raggruppamento favorisca la chiarezza), comporta che le valutazioni debbano, comunque, avvenire su base analitica per categorie omogenee di classi, anche se trattasi di elementi appartenenti alla stessa voce di bilancio. In diverse parole, «la norma in questione va interpretata nel senso che le voci indicate per gli schemi di cui all'art. 2424 e 2425 cod. civ. si prestano talora ad accogliere valori economici disomogenei in relazione alla loro natura economica ovvero per ciò che attiene la loro funzionalità rispetto alla produzione economica d'impresa» e da qui la necessità di una separata valutazione (Pini, 1993, p. 147).

### **3.6. La continuità dei criteri di valutazione**

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione costituisce il principio base per consentire la comparabilità temporale dei valori patrimoniali e dei risultati economici dell'impresa.

Il principio in esame, tuttavia, non incide sulla autonoma capacità informativa dei singoli bilanci di periodo; il suo scopo risulta quello di favorire «l'esame delle tendenze evolutive aziendali da un esercizio all'altro, sottoponendo all'immediata considerazione del lettore le variazioni subite dalle poste fra due esercizi consecutivi» (Nanula, 1980, p. 22).

Per raggiungere tale finalità occorre la sussistenza di particolari condizioni: «1) la forma di presentazione deve essere costante, cioè il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci deve essere uguale o almeno comparabile; 2) i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti e l'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura; 3) i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori, ecc.) e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati» (Cndcr, pc n. 11).

La portata informativa del principio è pienamente riconosciuta dal legislatore che ha previsto, nei casi in cui non sia automaticamente possibile il raccordo e la comparazione, di adattare comunque le vo-

ci dell'esercizio precedente a quelle del bilancio successivo, stabilendo che la non comparabilità e l'adattamento degli importi devono essere segnalati nella Nota integrativa e debitamente motivati.

Il divieto di mutare i criteri di valutazione non è assoluto; è consentito, in casi eccezionali, derogarvi purché ne venga data debita motivazione nella Nota integrativa e ne vengano individuate le conseguenze prodotte sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'impresa.

Il legislatore non indica le situazioni di natura eccezionale che consentono di modificare i singoli criteri di valutazione da un esercizio all'altro, precisando solamente che il cambiamento è consentito tutte le volte in cui, altrimenti, non sia possibile offrire la rappresentazione veritiera e corretta.

Va osservato che «la deroga in esame è facoltativa; essa va però obbligatoriamente motivata nella Nota integrativa ed in questa va altresì indicato l'effetto della modificazione del o dei criteri di valutazione prodotto; l'effetto in questione è dato dalla differenza tra i valori che risultano dalla valutazione dei beni interessati dalla deroga in base al precedente criterio ed i valori che risultano dalla valutazione in base al nuovo criterio adottato» (Quatraro, 1995, p. 745).

### **3.7. Gli altri principi generali**

Come già in precedenza ricordato, le norme civilistiche non ripropongono tutti i principi generali che, da tempo, sono stati esplicitati dagli organismi professionali nazionali ed internazionali, e la cui osservanza è comunque ritenuta indispensabile per la redazione di bilanci di esercizio veritieri e corretti.

Nel documento contabile n. 11, elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, viene sottolineato che la «legge può solamente statuire i principi basilari, per cui deve essere integrata ed interpretata sulla base di quei principi da cui ha avuto origine».

Ci si riferisce, in modo più specifico, ai principi generali della neutralità, della comparabilità, della rilevazione dei fatti economici e della rilevanza delle poste. Dei primi due sono stati messi, più sopra, in evidenza i peculiari contenuti e la valenza ai fini di una veri-

tiera e corretta informativa di bilancio, in questa sede è opportuno brevemente soffermarsi su alcuni aspetti dei restanti.

Il principio della rilevazione dei fatti economici, piuttosto che dei negozi giuridici, rappresenta un'annosa questione che ha visto, negli anni, contrapporsi le posizioni degli aziendalisti a quelle dei giuristi.

Già prima dell'entrata in vigore del codice del 1942 era stata prospettata e discussa tale problematica; tuttavia, le numerose difficoltà da superare, attesa la sommaria disciplina sul bilancio di esercizio contenuta nell'abrogato codice di commercio, avevano impedito di fornire un'esaustiva e definitiva soluzione.

In sostanza, in quegli anni, si era venuta a creare una diversità di vedute fra chi affermava la necessità di indicare un patrimonio in senso giuridico, che era tuttavia di difficile individuazione e chi, invece, sosteneva la tesi di rappresentare un patrimonio in senso economico, avente un maggiore significato pratico in virtù del fatto di essere oggetto di misurazione e, quindi, di rilevazione.

La seconda corrente di pensiero, basandosi sulle teorie della dottrina tedesca, considerava il bilancio un documento amministrativo il cui contenuto derivava dalla contabilità commerciale, che non aveva il compito di rilevare gli atti giuridici, ma unicamente gli scambi economici, nel senso più ampio del termine.

Tuttavia, tale interpretazione, pur se avallata dall'imprecisa normativa codicistica in materia, comportava, secondo i sostenitori della teoria del patrimonio in senso giuridico, l'esclusione dal corpo del bilancio di una serie di eventi che, comunque, potevano riflettersi, in senso positivo o negativo, sulla composizione ed entità del capitale.

Molti esempi venivano portati a sostegno di quest'ultima tesi. Ci si riferiva, in particolare, ad aziende che, pur presentando situazioni generali in floride condizioni, fossero impegnate in disastrose operazioni speculative a termine; la mancata rilevazione di tali avvenimenti poteva, indiscutibilmente, tradursi in una pregiudizievole distribuzione di utili fittizi. Ancora, la concessione di garanzie, personali o reali, non veniva di norma riflessa in bilancio in quanto era impossibile compierne un'oggettiva misurazione; tale esclusione, tuttavia, finiva per tradursi nel mancato rispetto dei pochi principi giuridicamente rilevanti per l'abrogato codice di commercio: verità ed evidenza.

Con l'emanazione del codice del 1942 la questione della individuazione dei beni iscrivibili in bilancio si ripropone in tutte le sue sfaccettature.

L'indubbio miglioramento della normativa, con la fissazione di regole e principi caratterizzati da un maggior grado di dettaglio, consente di affermare che «né la materialità, né l'attitudine singola allo scambio sono elementi necessari per l'iscrivibilità» dei beni nello Stato patrimoniale (Colombo, 1965, p. 66).

In questo modo, «il bilancio di esercizio, anzitutto, può essere configurato come uno strumento per tutelare in modo diretto i creditori: in una tale ipotesi saranno iscrivibili nell'attivo soltanto beni espropriabili, in modo da garantire il soddisfacimento dei debiti sociali, iscritti al passivo. Allo Stato patrimoniale, in secondo luogo, può essere attribuita la funzione di accertare gli utili realmente conseguiti, onde evitare che vengano distribuiti dividendi soltanto sperati, danneggiando l'organismo produttivo: nell'attivo figureranno in questo caso pure cespiti non espropriabili, purché suscettibili di valutazione attendibile. Il bilancio, infine, può essere configurato come un quadro di tutti gli elementi che servono allo svolgimento della attività sociale, con la conseguenza che potranno essere computate anche entità di difficile valutazione o, addirittura, non suscettibili di stima» (Portale, 1969, p. 243).

Di più, si evince che possono esporsi fra gli elementi del patrimonio i fattori solo in virtù della loro capacità di fornire utilità o di cedere servizi, necessari al futuro svolgimento della gestione aziendale. Ecco, quindi, trovare giustificazione giuridica, oltre che economica, voci come le spese di impianto cui non fanno riscontro beni materiali, crediti o debiti.

Il principio della rilevanza delle poste di bilancio assume grande importanza nell'ambito della rappresentazione chiara, veritiera e corretta. Infatti, le informazioni per essere utili devono essere anche significative, in quanto in grado di «influenzare le decisioni economiche dei destinatari aiutandoli a valutare gli eventi passati presenti o futuri, o confermando o correggendo le loro precedenti valutazioni» (Santesso, Sosterò, 1997, p. 65).

#### **4. La deroga generale**

Il legislatore preoccupato di assicurare la veridicità e la correttezza delle informazioni contenute nel bilancio di esercizio ha sancito un obbligo di deroga alle disposizioni degli articoli relativi alla redazione dei conti annuali.

La deroga assume una valenza generale in quanto il suo ambito di applicazione si estende a tutti gli aspetti, formali e sostanziali, del bilancio. Il suo utilizzo viene, tuttavia, limitato ai casi veramente eccezionali; ossia, a casi concreti il cui verificarsi determina una situazione di impresa non più rappresentabile quantitativamente seguendo le norme, generali e particolari, stabilite dal codice civile.

Non vengono individuate le realtà che possono giustificare comportamenti derogatori, come invece la IV Direttiva consentiva di fare. Tuttavia, è certo che, affinché sia giustificabile l'uso della deroga, l'evento debba possedere contemporaneamente due requisiti: il primo, inerente alla concretezza del fatto, che quindi non può essere semplicemente supposto o previsto; il secondo riguardante la straordinarietà sia dell'avvenimento in sé considerato, sia del suo impatto ai fini della realizzazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta.

Fra i casi che possono ammettere il ricorso alla deroga generale va, certamente, ricompreso il cambiamento della destinazione economica di un bene aziendale, come ad esempio nell'ipotesi di un terreno che da agricolo diviene edificabile.

Ciò che, invece, viene categoricamente escluso dal novero dei casi è la sopravvenuta scarsa significatività dei valori storici; tale esclusione è stata sancita dalla legge delega n. 69/1990, che ha preferito rinviare a specifici interventi del legislatore ordinario la disciplina dei metodi di valutazione in presenza di situazioni caratterizzate da elevati livelli di inflazione.

Allo scopo di favorire la chiarezza e l'interpretazione dei dati, viene disposto l'obbligo di motivare la deroga nella Nota integrativa, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Qualora, poi, la stessa incida sui singoli criteri di valutazione si presenta un ulteriore problema, ossia stabilire fino a che punto sia possibile estendere, in senso incrementativo, la diversa valorizzazione del bene aziendale. In altre parole, occorre fissare il limite mas-

simo della rivalutazione, che è rappresentato dall'effettiva possibilità di recupero, in senso economico, del nuovo valore nel futuro sia tramite una utilizzazione che ne verrà fatta all'interno della coordinazione economica, sia mediante la singola vendita del bene oggetto di rivalutazione. Pertanto, occorre verificare se i ricavi, alla cui formazione parteciperà, saranno in grado di rigenerare i valori complessivi allo stesso assegnati. La verifica deve essere effettuata ogni anno, e qualora non risulti effettivamente recuperabile si deve procedere ad una svalutazione, conformemente ai dettami legislativi.

Gli eventuali utili, rivenienti dalla attuazione della deroga, devono essere accantonati in una riserva indisponibile, nel rispetto del principio della prudenza, fino a quando il maggior valore sia stato effettivamente realizzato mediante una vendita oppure periodicamente ammortizzato. In quest'ultima circostanza, necessita che si abbiano risultati positivi tali da rigenerare il maggior valore del bene, consentendone il recupero progressivo di anno in anno, con conseguente liberazione della riserva patrimoniale, in precedenza costituita.

